



CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI  
DI TERAMO

Teramo, 13 marzo 2025

Spett.le  
UNEP PRESSO IL TRIBUNALE  
DI TERAMO  
[prot.unep.tribunale.teramo@giustiziacert.it](mailto:prot.unep.tribunale.teramo@giustiziacert.it)  
alla c.a. del Dirigente Dott. Carmine Tarquini

ILL.MO SIG. PRESIDENTE  
DEL TRIBUNALE DI TERAMO  
DOTT. CARLO CALVARESÌ  
[prot.tribunale.teramo@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.teramo@giustiziacert.it)

Riscontriamo la comunicazione prot. n. 770/25 – UNEP in data 6/3/2025, sebbene indirizzata al Sig. Presidente del Tribunale di Teramo, che ce l'ha trasmessa, laddove garbo istituzionale avrebbe richiesto una risposta anche al mittente COA di Teramo.

Non si è mai inteso mettere in dubbio l'attività egregiamente svolta dall'UNEP per adeguare le procedure di notificazione alle innovazioni e modifiche normative introdotte dalla c.d. Riforma Cartabia; la professionalità e la disponibilità degli Ufficiali Giudiziari e di tutti addetti dell'UNEP presso il Tribunale di Teramo ci sono ben note.

Tuttavia, dobbiamo precisare nuovamente che la normativa vigente impone all'avvocato di eseguire la notifica a mezzo PEC o con altra modalità telematica prevista come inderogabile, ma **non stabilisce alcun obbligo** di chiedere l'autorizzazione ad eseguire personalmente la notifica a mezzo posta (trattandosi, appunto, di una facoltà sottoposta alla preventiva autorizzazione del COA) e/o di provvedere a tale modalità di notifica.

La notifica a mezzo del servizio postale rappresenta, ancora oggi, una modalità di notifica ORDINARIA, laddove la notifica a mezzo PEC non sia geneticamente possibile o non abbia avuto esito positivo per causa non imputabile al destinatario.

Infatti, il comma 3 dell'art. 3 ter della L. n. 53/1994 (nel testo attualmente in vigore, richiamato anche nella nota UNEP) prevede espressamente: "*Se la notificazione di cui al comma 1 non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è eseguita dall'avvocato a mezzo del servizio postale Q dall'ufficiale giudiziario **ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile**. A questo scopo l'avvocato dichiara all'ufficiale giudiziario che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per la causa non imputabile al destinatario specificamente indicata*".

In altri termini, se la notifica a mezzo PEC non può essere eseguita o non ha avuto esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa deve svolgersi secondo le altre modalità previste dalla legge e, quindi, nel caso dell'avvocato, notificando in proprio a mezzo posta Q trasmettendo gli atti



all'UNEP territorialmente competente ad eseguire le notificazioni nelle modalità "tradizionali" ovvero ai sensi e per gli effetti degli artt. 137 e segg. c.p.c..

Coordinando le disposizioni della L. n. 53/1994 e del codice di rito con le norme dettate dal D.P.R. n. 1229/1959 (si vedano gli artt. 106 e 107), per la notifica a mani è territorialmente competente l'UNEP del mandamento ove si trova il comune di residenza del destinatario dell'atto; nell'ipotesi di notifica a mezzo del servizio postale, bisogna far riferimento al Giudice che ha emesso il provvedimento o al Giudice competente per la causa in quanto l'Ufficiale Giudiziario può eseguire a mezzo del servizio postale, senza limitazione territoriale, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza dell'autorità giudiziaria della sede alla quale è addetto e degli atti stragiudiziali.

Altrettanto ovvio ci sembra il fatto che l'entrata in vigore del correttivo Cartabia, con l'attivazione sul PST dell'area web per il deposito delle notifiche non andate a buon fine si riferisca, appunto, soltanto alle notifiche telematiche e quindi alle ipotesi in cui tale forma di notifica sia possibile e obbligatoria.

La normativa vigente, del tutto chiara a nostro avviso, non consentirebbe quindi all'Ufficiale Giudiziario di rifiutare richieste di notifica per posta (ove sussistano i requisiti di legge, per come sopra spiegato), anche laddove si tratti di atti esenti (con spese a carico dell'Erario) e devono essere scongiurate interpretazioni che finiscano con il superare la chiara disposizione di legge e che possano essere potenzialmente lesive del diritto di difesa e incidere sulla funzionalità di un servizio pubblico essenziale.

Il COA di Teramo, quindi, torna nuovamente a chiedere l'applicazione della normativa vigente come sopra rievocata, invocando anche, ove mai necessario, la valutazione e l'intervento positivo del Presidente del Tribunale di Teramo in virtù di quanto previsto dall'art. 59 del D.P.R. n. 1229/1959.

Si resta, ovviamente, a disposizione per ogni opportuno e costruttivo confronto.

Cordiali saluti.

*Il Presidente*

Avv. Antonio Lessiani

*Il Consigliere Segretario*

Avv. Rita Capanna Piscè